



## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. .... Rep. .... Ferrara, li .....

(titolo progetto) .....

.....

CUP ..... CIG .....

Importo a base d'appalto: € ..... al netto di IVA

Importo di contratto: € ..... al netto di IVA

Appaltatore: .....

\* \* \* \* \*

### CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

\* \* \* \* \*

Parti contraenti:

➤ **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio legale ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it), e-mail: [info@bonificaferrara.it](mailto:info@bonificaferrara.it), sito web istituzionale [www.bonificaferrara.it](http://www.bonificaferrara.it), (soggetto contraente più avanti definito semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappresentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

➤ ....., con sede legale in ....., Via

....., telefono ....., fax ....., indirizzo di posta elettronica certificata ....., ....., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ....., in possesso di attestazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria OG8 classifica ....., (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Appaltatore**"), qui legalmente rappresentata da ....., nato a ..... il ....., residente a ..... e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'Impresa, che interviene nella sua qualità di ..... e legale rappresentante dell'Impresa.

### **Premesse**

#### **I) Inquadramento dell'appalto - Finanziamento**

.....  
.....

#### **II) Oggetto, importo e categoria dei lavori**

.....  
.....

#### **III) Affidamento dei lavori**

.....  
.....

#### **(IV) Clausola risolutiva antimafia**

Si dà atto, innanzitutto, che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comunicazione, una volta acquisita, evidenzia cause ostative alla stipulazione del

contratto, lo stesso verrà risolto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti sino a quel momento.

#### **V) Acronimi e relativi significati**

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: CIG: Codice Identificativo Gara che identifica il presente contratto; RUP: Responsabile Unico del Procedimento che agisce per conto del Consorzio; DL: Direttore dei Lavori che agisce per conto del Consorzio; DO: Direttore Operativo che agisce per conto del Consorzio; LRA: Legale Rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che sottoscrive il contratto; DCA: Direttore di Cantiere che agisce per conto dell'Appaltatore; PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Consorzio; POS: Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa; DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva; SAL: Stato di Avanzamento dei Lavori; SOA: Società Organismo di Attestazione che qualifica l'Appaltatore; PEC: Posta Elettronica Certificata.

**Tutto ciò premesso,**

**tra le sopra indicate Parti si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Art. 1. - Ordinamento normativo che disciplina l'appalto**

In relazione all'ordinamento di natura generale, il presente appalto, in quanto compatibile, è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici di lavori e contabilità dello Stato, ivi compresa la normativa tecnica di settore vigente nell'Unione Europea, vigenti alla data dell'invito a presentare offerta, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura cogente, che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di esecuzione.

A titolo indicativo e non esaustivo, i principali provvedimenti in materia, nei rispettivi testi modificati e integrati, sono: il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016; le

Linee Guida ANAC e i Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016; il Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, in quanto non abrogato e comunque in quanto espressamente citato nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto; il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, in quanto non abrogato; il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008; il Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006 e, in tema di terre e rocce da scavo, il Regolamento D.M. 161/2012 e l'art. 41-bis del D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013; il Codice antimafia D.Lgs. 159/2011; il Codice Civile, in quanto citato nel presente contratto ed in via residuale, per quanto non specificamente disciplinato dalle norme in materia di lavori pubblici.

In relazione all'ordinamento di natura speciale, l'appalto è disciplinato dal presente contratto.

**Art. 2. - Natura e causa del contratto - Assunzione dell'appalto e della relativa alea**

Il presente è un contratto d'appalto di lavori pubblici con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.

L'Appaltatore è pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente, in grado di condurre i lavori oggetto di appalto in modo conforme alle prescrizioni contrattuali, seguendo le migliori regole dell'arte, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiendo al suo compito di cooperazione con la direzione lavori del Consorzio.

In caso di lavori, forniture e prestazioni di dettaglio non esattamente determinate a

priori in contratto, l'Appaltatore è obbligato a richiedere alla direzione lavori del Consorzio tutte le disposizioni operative e tecniche del caso, e a tali disposizioni dovrà attenersi, fatta salva la sua autonomia organizzativa nell'adempimento delle stesse e a suo rischio imprenditoriale.

L'Appaltatore col presente atto si obbliga formalmente e legalmente ad assumere in appalto dal Consorzio, come assume, l'esecuzione dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto vigente del Regolamento D.P.R. 207/2010, della ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, nonché del presente contratto.

L'Appaltatore è pienamente edotto e consapevole che il presente contratto, avendo ad oggetto lavori pubblici, ha una causa tipica del tutto peculiare, che espone lo stesso Appaltatore ad una specifica alea di rischio imprenditoriale, economico e finanziario, differente dal contratto d'appalto di lavori privati.

L'alea di rischio del presente accordo, e con essa la causa del presente contratto, è solo indicata dall'art. 1655 del Codice Civile, ma poi delineata nei suoi propri aspetti di dettaglio dalla normativa pubblicistica, ed in particolare dai sopra citati D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010, oltre che dal presente contratto.

L'Appaltatore si assume quindi, in totale consapevolezza, il rischio specifico insito e connotato nell'appalto di lavori pubblici, rinunciando sin d'ora a pretese e richieste non compatibili con l'alea di rischio assunta.

### **Art. 3. - Oggetto dell'appalto - Descrizione dei lavori**

L'oggetto dell'appalto è sinteticamente indicato in premessa. L'esatta descrizione e definizione dei lavori in oggetto, nonché le relative prescrizioni tecniche ed esecutive, sono riportati nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali, allegati al presente contratto onde farne parte integrante e sostanziale, ai quali si rimanda.

#### **Art. 4. - Importo di contratto - Prezzi unitari di applicazione - Corrispettivo**

A fronte dell'offerta dell'Appaltatore indicata in premessa, l'importo di contratto ammonta complessivamente ad € ..... (diconsi euro .....) al netto di IVA, di cui € ..... per lavori a misura ed € ..... di oneri per la sicurezza, prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a ribasso.

I prezzi unitari di applicazione sono quelli di cui al computo metrico estimativo allegato al presente contratto, ridotti del ribasso offerto dall'Appaltatore pari al ..... %, con approssimazione al centesimo di euro.

Gli oneri per la sicurezza sono definiti mediante apposita stima, facente parte del PSC allegato al presente contratto, al quale si rimanda.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli obblighi e i conseguenti oneri diretti e indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi prescritti, ivi comprese le spese generali di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore, così come preliminarmente dichiarato in sede di offerta, conferma oggi di avere accuratamente esaminato gli elaborati di progetto, di avere effettuato un sopralluogo dei siti interessati dai lavori, comprese le vie d'accesso ed i percorsi da effettuare, di essere a conoscenza delle circostanze di fatto e di luogo che incidono sull'esecuzione dei lavori, di disporre direttamente o indirettamente dei mezzi d'opera e di trasporto, delle attrezzature, del personale tecnico e delle maestranze necessari all'esecuzione dei lavori, ed infine di ritenere realizzabili i lavori e sufficientemente remunerativi i suddetti prezzi di contratto, rinunciando fin d'ora a qualunque eccezione e/o altra pretesa di carattere economico.

I suddetti prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. In conformità alle vigenti disposizioni di legge non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.

1664, comma 1, del Codice Civile.

Il corrispettivo d'appalto è stabilito ....., come sopra indicato in premessa. I lavori saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal contratto in materia di pagamenti, in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, come rilevate in contraddittorio.

Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti e liquidati in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai prezzi della stima facente parte del PSC.

#### **Art. 5. - Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi**

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, durante il corso dei lavori il Consorzio può ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto, fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

Qualora i lavori in aumento comportino prestazioni e relativi prezzi unitari non previsti in progetto, possono essere concordati tra le Parti, mediante la redazione di apposito verbale, nuovi prezzi unitari. Se del caso, i lavori in aumento possono essere compensati anche in economia, mediante apposite liste.

In relazione ai lavori in diminuzione l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 6. Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda - Cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto,

a pena di nullità.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i suddetti requisiti di qualificazione.

La cessione dei crediti dell'Appaltatore è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

#### **Art. 7. - Domicilio legale**

Ai fini del presente contratto, entrambe le Parti assumono il proprio domicilio legale presso le rispettive sedi legali, come indicate in intestazione.

#### **Art. 8. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto del Consorzio**

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3, fermi restando i limiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione del Consorzio a norma dello Statuto.

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio da un Ufficio di direzione lavori composto dal Direttore dei Lavori (DL) e dai suoi Assistenti,

Direttori Operativi (DO) ed Ispettori di cantiere (IC).

All'Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

In assenza del DL, i suoi Assistenti lo rappresentano e l'Appaltatore è pertanto tenuto ad osservarne le indicazioni e prescrizioni.

Il DL ha facoltà di emanare i propri ordini nelle forme ritenute più idonee al caso, verbalmente o per iscritto, in via diretta o per mezzo dei suoi assistenti. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che un ordine, per sua natura, debba essere impartito per iscritto, deve farne specifica richiesta scritta al DL.

I lavori e le prestazioni in genere che non sono esattamente determinate in progetto, come anche le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, devono essere eseguite a stretto rigore degli ordini impartiti in ogni specifico caso dal DL.

Qualora risulti che i lavori non sono stati eseguiti nei termini di contratto o in base ai suoi precisi ordini o secondo le comuni regole dell'arte, il DL può ordinare all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese ad eliminare ogni irregolarità, salvo il riconoscimento al Consorzio degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore, fatto salvo il suo diritto di avanzare osservazioni e riserve nei modi previsti in contratto, non può in alcun caso rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dal DL, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali.

Per tutti i riscontri ritenuti opportuni, è facoltà del DL e dei suoi Assistenti procedere alla identificazione delle persone presenti in cantiere ed allontanare immediatamente dallo stesso qualsiasi persona non autorizzata a presenziarvi.

È facoltà del DL e dei suoi Assistenti far allontanare immediatamente dal cantiere qualsiasi mezzo di trasporto, mezzo d'opera, attrezzatura, manufatto o materiale che sia

di ingombro, che costituisca pericolo per l'incolumità delle persone, che possa danneggiare cose o che non sia comunque utile all'esecuzione dei lavori.

A fronte di motivate ed urgenti circostanze rese note all'Appaltatore, è inoltre nelle facoltà del DL e dei suoi Assistenti sospendere immediatamente qualsiasi attività in cantiere.

Tutto ciò premesso, si dà atto che il Consorzio ha designato nei suddetti ruoli i seguenti tecnici dipendenti:

RUP (Responsabile unico del procedimento): .....

DL (Direttore dei lavori): .....

DO (Direttore operativo): .....

DO/CSE (Direttore operativo e Coordinatore sicurezza) .....

**Art. 9.- Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto - Direzione di cantiere e coordinamento sicurezza per conto dell'Appaltatore**

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto dell'Appaltatore da un suo Legale rappresentante o Procuratore (LRA), comunque dotato dal competente Organo amministrativo societario dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

Qualora il contratto venga stipulato da un Procuratore, copia autentica notarile della procura va allegata al contratto. La procura, generale o speciale, deve essere conferita per atto pubblico notarile e deve riportare un mandato di rappresentanza e procura che conferisca al Procuratore i necessari poteri per stipulare ed eseguire il presente contratto in nome e per conto dell'Appaltatore.

Di norma, spettano al LRA che stipula il contratto i compiti di rappresentare legalmente l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto, con particolare riguardo, tra gli altri,

ai seguenti compiti specifici:

- a) sottoscrivere in nome e per conto dell'Appaltatore gli atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, i verbali nuovi prezzi, il certificato di ultimazione, lo stato finale, i verbali e certificati di collaudo tecnico-funzionale, amministrativo e contabile, le riserve;
- b) in materia di sicurezza in cantiere, adempiere ed assicurare l'adempimento degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice, ed in particolare, benché a titolo non esaustivo: prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori; verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008, nonché ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, i POS dei Subcontraenti, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale D.M. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve designare il Direttore di Cantiere (DCA), al quale spetta la conduzione tecnico-esecutiva dei lavori d'appalto, che può coincidere o meno con il

suddetto LRA.

Qualora il LRA non intenda esercitare personalmente anche il ruolo di DCA, deve conferire l'incarico di DCA ad un Direttore tecnico dell'Appaltatore di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o ad un tecnico dipendente dell'Appaltatore, o ad altro tecnico professionista esterno all'Appaltatore.

In ogni caso, il DCA deve necessariamente possedere requisiti di moralità, qualificazione professionale, capacità tecnica, esperienza e formazione in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, idonei alla regolare e migliore esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Qualora il ruolo di DCA sia assunto dal LRA, in possesso dei suddetti requisiti professionali, è sufficiente che l'Appaltatore ne dia comunicazione al Consorzio all'atto della stipulazione del contratto. In tal caso, tutti i compiti di rappresentanza legale dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto e quelli tecnico-esecutivi fanno integralmente carico al LRA.

Diversamente, qualora l'incarico di DCA venga conferito a un Direttore tecnico di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o a un tecnico dipendente, o ad altro tecnico professionista esterno, l'incarico deve essere conferito dall'Appaltatore mediante mandato tecnico-esecutivo scritto, firmato in calce per accettazione dal DCA, che l'Appaltatore deve produrre al Consorzio all'atto della stipulazione del contratto e che, allegato allo stesso, ne diviene parte integrante.

In ogni caso, il mandato deve prevedere espressamente che l'Appaltatore affida al DCA i seguenti compiti:

- c) in generale, sovrintendere ai lavori appaltati per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico-esecutivo e della sicurezza in cantiere, ed in particolare, a titolo non esaustivo:

- d) organizzare e coordinare le attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dal DL, provvedendo o facendo provvedere alle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera e impartendo alle maestranze le necessarie istruzioni;
- e) ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, provvedere o far provvedere con congruo anticipo rispetto al programmato inizio delle attività da subaffidare, alle istruttorie previste dal presente contratto finalizzate a subaffidare a terzi parte delle attività appaltate;
- f) presenziare assiduamente in cantiere e presso gli uffici della direzione dei lavori presso il Consorzio, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
- g) provvedere in contraddittorio con la direzione dei lavori del Consorzio alle misurazioni, ai controlli e ai rilievi che questo dispone, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità di competenza esclusiva del LRA.

Inoltre, come sopra accennato e a giudizio dell'Appaltatore, ferme restando le prerogative che, in ordine agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi al contratto, spettano in via esclusiva al LRA, possono essere assegnati al DCA anche i compiti e i poteri di rappresentare legalmente l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto, con particolare riguardo ai compiti specifici sopra indicati alle lettere a) e b), ovvero limitatamente ai soli compiti di cui alla lettera a) o alla lettera b). In tali ultimi casi, il mandato al DCA assume valore di mandato con rappresentanza e procura, ai fini e nei limiti dell'esecuzione del contratto, e per i compiti specifici indicati nel mandato stesso.

L'eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato nel ruolo di DCA ....., al quale spettano a titolo non esaustivo i compiti specifici sopra definiti .....

#### **Art. 10. - Condotta dell'Appaltatore in cantiere - Idoneità delle maestranze**

In materia di condotta dell'Appaltatore in cantiere, è qui recepito e si applica, in quanto applicabile, l'art. 6 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori con maestranze di comprovata capacità ed esperienza, adeguate, anche in termini quantitativi, a soddisfare gli obblighi contrattuali assunti.

L'Appaltatore sarà tenuto a sostituire tempestivamente le maestranze di cui venga accertata dal DL, in contraddittorio con il DCA, l'insufficiente capacità.

In materia di sicurezza nei cantieri si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo all'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016, all'art. 39 del D.P.R. 207/2010 e al Testo Unico in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008, ai quali si rimanda.

#### **Art. 11. - Sicurezza in cantiere**

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedi-

menti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in cantiere, preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili). Pertanto, essendo prevista la compresenza di più imprese in cantiere, il Consorzio ha elaborato il PSC di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Appaltatore è tenuto ad attenersi.

Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui ammontare è specificato nell'importo dell'appalto, ulteriori e specifici rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Appaltatore.

Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE e l'Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo svolta ai fini di sicurezza vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti

dal CSE e dall'Appaltatore (e per esso dal DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) oltre che, se del caso, dai Subcontraenti.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve produrre il POS di sua competenza, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

Il PSC e il POS dell'Appaltatore formano parte integrante del contratto. Essi restano tuttavia soggetti ad eventuali adeguamenti in corso d'opera.

In particolare, il PSC è soggetto ad eventuali adeguamenti in corso d'opera, comportando anche eventuali scostamenti nell'entità degli oneri per la sicurezza, sia in conseguenza di varianti che incidano sull'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dei lavori, sia, comunque, in ragione dell'adozione di misure di tutela originariamente non previste, ritenute necessarie dal CSE, eventualmente anche su segnalazione del DCA, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Circa la copertura finanziaria di eventuali maggiori oneri per la sicurezza, si rimanda ad apposito successivo articolo.

Il POS, a sua volta, è soggetto ad eventuali adeguamenti in corso d'opera, che l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad apportare, in ragione delle eventuali variazioni apportate al PSC.

Con riguardo alle attività subaffidate, soggette o meno a previa autorizzazione del Consorzio:

- compete all'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;

- la produzione del POS, se dovuto ai sensi di legge, spetta anche a qualunque altro Subcontraente esecutore, autorizzato o meno, che prenda parte all'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori di sua competenza;
- compete all'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) ricevere, verificare e validare i POS dei Subcontraenti, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;
- prima dell'inizio dei lavori da parte del Subcontraente, il CSE, l'Appaltatore (e per esso il DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) e il Subcontraente devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, informando i Subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti del PSC e del POS dell'Appaltatore, se del caso fornendogliene copia;
- ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016, compete all'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, al fine di rendere i POS dei Subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il PSC e il POS dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016, il DCA è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il CSE - qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - può ordinare l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. L'interruzione dei

lavori è immediatamente e contestualmente comunicata al DCA, al DL e al RUP/RL.

Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha già prodotto il POS e che il CSE e l'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) effettueranno in cantiere la sopra accennata riunione di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio dei lavori, con riserva da parte dell'Appaltatore di avanzare al CSE eventuali proposte di integrazione migliorativa al PSC, e riserva da parte del CSE di segnalare all'Appaltatore eventuali necessità di adeguamento dei POS.

#### **Art. 12. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC on-line**

In materia trattamento economico, tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6, e 105, commi 8, 9, 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 196 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

In caso di subappalti, cottimi e subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcontraenti autorizzati. L'Appaltatore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore e gli eventuali Subcontraenti autorizzati devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, ed in particolare all'atto dei pagamenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on-line. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantano crediti nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Consorzio.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta l'esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva parte all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva viene accertata a carico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici.

La regolarità contributiva dei Subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente

all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC on-line che attestino la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL e/o dai suoi Assistenti e/o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DL o il CSE, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso.

### **Art. 13. - Subappalti, cottimi e subcontratti**

#### ***13.1 Generalità***

Il ricorso a subappalti ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto di affidare parte dei lavori e delle prestazioni di contratto, mediante una fattispecie di subcontratto soggetta a previa autorizzazione del Consorzio, ad imprese che hanno preso parte

direttamente o indirettamente, in tale ultimo caso in qualità di mandanti o consorziate esecutrici, alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Con riferimento all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Appaltatore si intende che i lavori siano eseguiti mediante diretta, costante e continua organizzazione operativa dell'Appaltatore, con personale riconducibile all'Appaltatore stesso in base al vigente ordinamento del lavoro, nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità a titolo di proprietà, locazione finanziaria o nolo. Costituiscono altresì "esecuzione in proprio" da parte dell'Appaltatore i subcontratti di fornitura finalizzati all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente contratto, aventi ad oggetto le provviste effettuate presso fornitori terzi di materie prime, carburanti, materiali semilavorati e lavorati, prefabbricati e componenti di impianto reperibili in commercio, anche quando realizzati appositamente su ordinazione, nonché eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che l'Appaltatore stipuli con professionisti e prestatori di servizi. In questo contesto non sussistono limiti che disciplinano l'attività subcontrattuale dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo a suo carico di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Nell'ambito del presente appalto i subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammissibili entro il limite del 30% dell'importo di contratto.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la suddetta quota del 30% di lavori subappaltabili.

In particolare, incidono sul limite del 30% e sono soggetti a previa autorizzazione:

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodopera, ossia i subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l'Appaltatore ed il

Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo a corpo o a misura, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 30% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontracto;

- i subcontracti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi", stipulati tra l'Appaltatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontracti sono soggetti a previa autorizzazione ed incidono sul limite del 30% indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontracto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, né incidono sul 30%, i subcontracti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontracti c.d. "similari" che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che, pur non essendolo civilisticamente a norma dell'art. 1655 C.C., ai sensi

dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 vanno equiparati ai subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non incidono sul limite del 30% e non sono soggetti ad autorizzazione:

- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi;
- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. "similari" non equiparabili ai subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere:
  - se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
  - oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
  - oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del

contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. E' compito dell'Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 105, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori autorizzati dal Consorzio per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti, in materia di trattamento retributivo, contributivo, assicurativo e assistenziale.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della cauzione definitiva, la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

### ***13.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione***

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 30 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del Subcontraente:

- a) Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcontraente, la dichiarazione che lo stesso non ha partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro

importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. La previsione relativa all'incidenza della mano d'opera deve essere condivisa dall'Appaltatore e dal Subcontraente e il Consorzio, in tale fase, prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto dell'istanza l'Appaltatore deve dichiarare se sussistono o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

- b) In caso di subappalti di lavori, se i lavori sono di importo superiore ad € 150.000 al netto di IVA: originale o copia conforme all'originale di attestazione SOA del candidato Subcontraente, in corso di validità, riportante iscrizione nella categoria e classifica idonei ai lavori da subaffidare.
- c) In ogni caso, dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o copia conforme all'originale della visura camerale del candidato Subcontraente.
- d) Dichiarazioni del candidato Subcontraente, preferibilmente rese su modulo appositamente predisposto dal Consorzio, circa il possesso da parte sua dei necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- e) In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3

della Legge 136/2010. Il subcontracto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente. In caso di contratto di subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. (esclusi quindi i subcontracti d'opera ex art. 2222 C.C. soggetti a previa autorizzazione ed i subcontracti c.d. "similari"), detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni. Il subcontracto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte.

- f) Il POS redatto dal Subcontraente, verificato dall'Appaltatore come sopra indicato.
- g) Se l'importo del subcontracto è superiore ad € 150.000 al netto di IVA, dichiarazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, ai fini della richiesta da parte del Consorzio dell'informazione antimafia di cui al capo IV del citato D.Lgs. 159/2011.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontracto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa. In caso di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto, o di importo inferiore ad € 100.000, il termine è ridotto a 15 giorni.

I suddetti termini possono venire interrotti dalla comunicazione con cui il Consorzio, avendo ravvisato carenze nella documentazione prodotta, ne richieda l'integrazione entro il termine perentorio massimo di 10 giorni, nel qual caso i termini decorrono da quando giungono al Consorzio i documenti complementari richiesti.

Se l'importo del subcontracto è superiore ad € 150.000 al netto di IVA, l'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte della competente Prefettura, dell'informazione antimafia di cui al Capo IV del D.Lgs. 159/2011.

In ogni caso, se e non appena possibile, il Consorzio rilascerà l'autorizzazione o motivata comunicazione di diniego.

Con riferimento all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'autorizzazione si intende concessa trascorso il termine di 30 giorni, eventualmente prorogato, senza che si sia provveduto, il Consorzio non si assume alcuna responsabilità qualora il ritardo nel procedimento autorizzatorio sia dovuto all'Appaltatore, o ai Subcontraenti, o ad altri Enti, Autorità e Istituiti, tenuti ai sensi di legge al rilascio di comunicazioni e certificazioni relative ai Subcontraenti.

Consapevole di quanto sopra illustrato, l'Appaltatore si impegna a produrre l'istanza di subappalto, completa di tutta la documentazione richiesta, almeno 30 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del candidato Subcontraente, onde non ritardare o pregiudicare la programmazione dei lavori e la loro regolare esecuzione. Eventuali ritardi al riguardo dovuti all'Appaltatore costituiscono inadempimento contrattuale e, se cospicui e incidenti significativamente sul regolare e puntuale andamento dei lavori, possono integrare inadempimento grave, tale da comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subcontratto, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Qualora emerga in corso d'opera che i lavori o le prestazioni subaffidate ed autorizzate dal Consorzio tendono ad eccedere rispetto all'importo autorizzato, o qualora l'Appaltatore intenda subaffidare al medesimo Subcontraente lavori o prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle autorizzate, l'Appaltatore dovrà inoltrare al Consorzio una

apposita istanza integrativa, ed il Consorzio rilascerà la relativa autorizzazione alle condizioni di cui al presente contratto.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori di contratto eseguiti direttamente dallo stesso, nonché a ciascun Subcontraente autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti.

Ai soggetti diversi dai Subcontraenti autorizzati non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

### ***13.3 Subcontratti soggetti a comunicazione***

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima del programmato inizio delle attività da parte del Subcontraente:

- a) Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. La previsione relativa all'incidenza della mano d'opera deve essere condivisa dall'Appaltatore e dal Subcontraente e il Consorzio, in tale fase, prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente possiede i necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

b) Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o copia conforme all'originale della visura camerale del Subcontraente.

c) Il POS redatto dal Subcontraente, verificato dall'Appaltatore come sopra indicato.

Il Consorzio, per quanto di sua stretta competenza, verificherà anche in tal caso l'ammissibilità del subcontratto, pur non dovendo rilasciare autorizzazione specifica.

Qualora il subcontratto risulti inammissibile, o vi sia da integrare la documentazione prodotta, o sia necessario sottoporlo al procedimento autorizzatorio, sarà cura del Consorzio comunicarlo tempestivamente all'Appaltatore.

Ove nulla osti sotto il profilo istruttorio, le prestazioni subaffidate possono avere inizio in cantiere sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'Appaltatore, che se ne assume la piena responsabilità, fermi restando i compiti di vigilanza che eserciteranno in cantiere il DL e i suoi Assistenti.

Le prestazioni subaffidate non possono comunque avere inizio in cantiere prima del ricevimento da parte del Consorzio della suddetta comunicazione, completa degli allegati descritti, né prima del benestare del RUP/RL e del CSE, i quali, per quanto di rispettiva competenza ed in relazione alla presenza in cantiere di una nuova Impresa, effettueranno le opportune valutazioni in materia di sicurezza.

Qualora emerga in corso d'opera che le prestazioni subaffidate tendono ad eccedere l'importo indicato nella comunicazione, o qualora l'Appaltatore intenda subaffidare al medesimo Subcontraente prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle inizialmente indicate, l'Appaltatore dovrà inoltrare al Consorzio una apposita comunicazione integrativa, di cui il Consorzio prenderà atto ed in relazione alla quale agirà ai sensi di legge e alle condizioni di cui al presente contratto.

Se l'aumento di importo del subcontratto o una maggiore incidenza della manodopera integreranno un subcontratto da considerare subappalto ai sensi dell'art. 105, comma

2, del D.Lgs. 50/2016, e pertanto da sottoporre ad autorizzazione da parte del Consorzio, le maggiori o diverse prestazioni potranno essere eseguite solo a seguito della procedura autorizzatoria descritta al capo precedente.

Il DL e i suoi Assistenti vigileranno su chi svolgerà effettivamente in cantiere l'attività di organizzazione operativa, anche verificando la debita presenza del DCA e/o del CCA competente, onde accertare che le prestazioni subaffidate, per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva del Consorzio, non costituiscano subappalto di fatto.

Qualora sia ravvisata simulazione contrattuale, ed in particolare simulazione relativa, troveranno applicazione l'art. 1414 e segg. del Codice Civile, nonché l'art. 1344 del medesimo Codice ove la simulazione sia rivolta in frode ai limiti di subappaltabilità previsti dalla legge e dal presente contratto.

In relazione a tali subcontratti, il certificato di esecuzione lavori è rilasciato esclusivamente all'Appaltatore.

#### ***13.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti***

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito.

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente l'Appaltatore, il Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente i Subcontraenti quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi appresso indicati.

a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto o del contratto d'opera ex art. 2222 del Codice Civile (c.d. cottimo) con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione. In entrambi i casi si tratta di

subcontratti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subcontraente dimostrare che si tratta di una microimpresa o piccola impresa. Non ricadono in questa fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte dell'Appaltatore.

- b) In caso di inadempimento dell'Appaltatore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita a tutte le fattispecie di subcontratto. L'inadempimento dell'Appaltatore deve essere accertato. Sarà onere del Subcontraente segnalarlo al Consorzio, che provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti dell'Appaltatore, ove questo non abbia avuto esito.
- c) Su richiesta del Subappaltatore qualora la natura del contratto lo consenta. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto. La natura del presente contratto consente il pagamento diretto dei Subappaltatori.

In ogni caso, il Consorzio non provvederà al pagamento dei Subcontraenti al di fuori delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà dell'Appaltatore e del Subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti comporta l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere dell'Appaltatore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto indicato e stabilito nel presente paragrafo.

### **13.5 Intenzioni dell'Appaltatore manifestate in sede di offerta**

Si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di far ricorso a subappalti, cottimi e subcontratti simili da considerare subappalti, soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, per l'esecuzione di .....

I subcontratti che, ai sensi di legge, non sono da considerare subappalti, possono essere eseguiti anche se non preliminarmente indicati in sede di offerta.

#### **Art. 14. - Condizioni generali di accettazione di materiali e lavori**

In materia di condizioni generali di accettazione dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti e di difetti di costruzione o funzionamento, fatto salvo quanto specificato e prescritto nel capitolato speciale, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 167 del D.P.R. 207/2010, oltre agli artt. 16, 17 e 18 del capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda.

#### **Art. 15. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in .....  
(.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

In caso di consegna parziale dei lavori, il suddetto termine decorre dall'ultimo verbale che integra la completa consegna dei lavori in appalto.

La suddetta scadenza è inderogabile per l'Appaltatore e costituisce clausola essenziale di contratto.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso, che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi, il contratto potrà essere risolto in danno per grave ritardo dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore non ha diritto allo

scioglimento dal contratto né ad alcuna indennità qualora, per qualsiasi causa non imputabile al Consorzio, i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla suddetta scadenza sono previste le penali pecuniarie più avanti definite in apposito articolo.

#### **Art. 16. - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori**

L'andamento esecutivo dei lavori è regolato dal cronoprogramma di progetto, dal cronoprogramma ai fini di sicurezza e dal programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, così come previsti nel Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto, al quale si rimanda.

#### **Art. 17. - Contabilità dei lavori**

La contabilità dei lavori sarà tenuta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alle quali si rimanda per quanto non qui specificato. Poiché alcuni articoli del D.P.R. 207/2010 riguardanti la contabilità dei lavori sono stati abrogati e non ancora sostituiti, così generando un vuoto normativo che può generare difficoltà nella regolare conduzione dell'appalto, al fine di evitare tali difficoltà le Parti liberamente convengono di fare comunque riferimento, per quanto possa essere utile, anche alle norme abrogate del D.P.R. 207/2010 in materia di contabilità dei lavori.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in oggetto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatizzati, dalla documentazione appresso descritta.

- In ogni caso, verbale di consegna dei lavori.
- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dei lavori.
- In ogni caso, libretto/i delle misure.
- Se del caso, liste settimanali dei noli a caldo di mezzi di trasporto e d'opera per i

lavori in economia.

- In ogni caso, registro di contabilità.
- In ogni caso, stato di avanzamento lavori (SAL), che il DL emetterà tempestivamente, non appena raggiunto l'importo per il pagamento della rata di acconto, evidenziando la data di maturazione del credito (lavori eseguiti a tutto il ..... ), e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC on-line dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di ultimazione dei lavori, con le precisazioni riportate in appresso in merito all'eventuale proroga concessa dal DL, nella cui occasione il DL provvederà affinché il RUP trasmetta ai Comuni in cui hanno avuto luogo i lavori l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.
- In ogni caso, stato finale dei lavori, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC on-line dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal DL entro 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, a condizione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione contrattuale, e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC on-line dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati, nonché delle notizie acquisite dai Comuni in relazione alla pubblicazione del sopra citato Avviso ai creditori.
- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati:
  - per gli acconti (SAL e stato finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di maturazione del credito risultante dal SAL e dallo stato finale (lavori eseguiti a tutto

- il ..... ), e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC on-line dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati;
- per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell'emissione da parte del DL certificato di regolare esecuzione, e comunque tenendo conto delle eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, delle risultanze dello stesso certificato, dei DURC on-line dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati.

La contabilità deve essere sottoscritta per conto dell'Appaltatore, in relazione a ciascun documento, dalla persona scelta dall'Appaltatore che ne detiene i compiti e i relativi poteri, come sopra individuata in tema di rappresentanza dell'Appaltatore.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati specificatamente.

#### **Art. 18. - Consegna dei lavori**

In materia di consegna dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 153, 154, 155, 157 e 159, comma 11, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Consorzio, si applicano gli artt. 153, commi 8, 9, 10 e 11, e 157 del D.P.R. 207/2010.

L'eventuale consegna ritardata per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Consorzio, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal RUP e non dà diritto all'Appaltatore di recedere dal contratto, a meno che il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il CSE e l'Appaltatore (e per esso al DCA se a ciò delegato dall'Appaltatore) provvedono alle attività di cooperazione

e coordinamento in materia di sicurezza, come sopra specificato.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare originale per le Parti, dalla cui data decorrono le due sopra indicate scadenze intermedie ed il termine di ultimazione dei lavori.

Agli effetti dell'esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna. L'effettivo inizio delle attività di cantiere, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia avvenire successivamente, purché senza indugio.

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto. In tal caso si applica gli artt. 153, comma 4, e 154, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Se necessario, è altresì ammessa la consegna parziale o frazionata. In tal caso, si applica l'art. 154, commi 6 e 7, del D.P.R. 207/2010, e il termine di ultimazione decorre dall'ultimo verbale di consegna.

In materia di eventuali differenze riscontrate all'atto della consegna tra lo stato effettivo dei luoghi ed i relativi elementi di progetto, si applica l'art. 155 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 19. - Sospensioni e riprese dei lavori**

In materia di eventuali sospensioni e riprese dei lavori, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL o dal RUP.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere, nel qual caso si applicano gli artt. 158, comma 7, e 159, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese senza eccessivi oneri per l'Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del caso, le due nuove scadenze intermedie.

#### **Art. 20. - Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori**

In materia di eventuali proroghe concesse all'Appaltatore sul termine di ultimazione dei lavori, si applica l'art. 107, comma 5, primi tre periodi, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'Appaltatore con anticipo non inferiore a 60 giorni rispetto al termine di ultimazione. Ove ritenuta ammissibile, la proroga è concessa dall'Amministrazione del Consorzio, su proposta del RUP, sentito il DL, risponde entro 30 giorni dalla richiesta.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi incontrati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli, tali da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto.

Può essere unilateralmente concessa dal Consorzio una proroga in caso di sospensione dei lavori dovuta all'iter di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva o di variante.

Può inoltre essere unilateralmente concessa dal DL una proroga di 60 giorni per l'esecuzione di modeste lavorazioni di completamento, come più avanti descritto.

#### **Art. 21. - Ultimazione dei lavori**

In materia di ultimazione dei lavori e relativa certificazione, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 107, comma 5, ultimi tre periodi, del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 159, commi 11, 12 e 13, e 199 del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto segue.

Dalla data del certificato di ultimazione decorrono i termini per la redazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Contestualmente all'emissione del certificato di ultimazione, il DL informa il RUP dell'avvenuta ultimazione e il RUP trasmette al Sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo i lavori l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, ai fini della sua pubblicazione all'Albo comunale.

Spetta all'Appaltatore comunicare per iscritto al DL l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Accertata tempestivamente l'ultimazione degli stessi, il DL redigerà il certificato di ultimazione dei lavori, se del caso anche a seguito della proroga concessa dallo stesso DL all'Appaltatore per l'esecuzione di modeste lavorazioni di completamento, di natura marginale e non incidenti sulla piena funzionalità dell'opera. Detta proroga non potrà comunque eccedere i 60 giorni consecutivi, a norma dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In tale eventualità, il DL redigerà un primo verbale di avvenuta ultimazione sostanziale dei lavori, che avrà effetto ai fini nella determinazione del tempo impiegato dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e pertanto anche con riguardo alle penali pecuniarie per ritardo, ed un secondo certificato di completa ultimazione dei lavori, da cui decorreranno i termini previsti per l'emissione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.

In caso di ritardo, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui

l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, al fine dell'applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

#### **Art. 22. - Manutenzione delle opere sino a collaudo**

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranzo specifici inviti e sollecitazioni da parte del DL.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 23. - Facoltà d'uso dell'opera non collaudata**

È facoltà del Consorzio prendere in uso provvisoriale le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Appaltatore, dal DL e dal RUP.

L'uso provvisoriale da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

#### **Art. 24. - Danni causati da forza maggiore**

In materia di risarcimenti all'Appaltatore per danni causati da forza maggiore, si applica, in quanto compatibile, l'art. 166 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Il risarcimento viene riconosciuto nella misura massima del 50% del valore dei danni subiti, come determinato dal DL ai sensi del comma 4 del citato art. 166.

La denuncia del danno deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine massimo di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del suo eventuale diritto al risarcimento.

#### **Art. 25. - Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT**

In materia di danni causati a terzi dall'Appaltatore e di coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e gli artt. 125 e 165 del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto segue.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisori idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di terzi, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore.

Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione comunque determinati.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, € 50.000 per le opere preesistenti, € 20.000 per costi di demolizione e sgombero ed € 500.000 per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i Subcontraenti impegnati nei lavori e le Ditte che operano in cantiere su incarico del Consorzio.

La polizza deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato tale polizza assicurativa nei suddetti termini, n. ...., rilasciata dalla Compagnia ....., emessa il ..... dall'Agenzia ....., che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

#### **Art. 26. - Garanzia definitiva**

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016, e gli art. 123, 127 e 235 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria di almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata in relazione all'entità del ribasso offerto, che costituisce la cauzione definitiva sul contratto stesso, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia è ridotta del 50% qualora all'Appaltatore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia è ulteriormente ridotta del 20% qualora all'Appaltatore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione ambientale conforme alle norme europee UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato paga-

mento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Tale garanzia copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell'Appaltatore stesso e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati, verificatosi e rilevato in corso d'opera o a lavori ultimati o in sede di collaudo.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Ad iniziativa dell'Appaltatore, la garanzia è progressivamente svincolabile in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo del 80% dell'importo originariamente garantito. Gli svincoli parziali progressivi non necessitano di approvazione da parte del Consorzio. Ogni svincolo progressivo intercorso dovrà tuttavia essere tempestivamente notificato al Consorzio. Al termine dei lavori e a seguito dello stato finale, a fronte dell'esecuzione e della contabilizzazione del 100% dei lavori di contratto, residuerà quindi almeno il 20% dell'importo della cauzione originariamente garantito, che sarà definitivamente svincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'Appaltatore ha offerto il ribasso del .....%, e che possiede sia la sopra citata certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 che gli consente di ridurre la cauzione del 50%, si dà atto che l'Appaltatore ha costituito la suddetta cauzione mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n. ...., dell'importo di € ....., rilasciata dalla Compagnia ....., emessa il

..... dall'Agenzia ....., che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

**Art. 27. - Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto**

In materia di oneri diretti e indiretti a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 32, comma 4, e 139 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 8 del capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda, oltre a quanto appresso specificato.

I prezzi unitari per lavori a misura, come determinati dall'Appaltatore in ragione del ribasso proposto in sede di offerta, sono comprensivi di tutte i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera, i trasporti, i noleggi, le eventuali opere provvisorie, gli oneri diretti e indiretti, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore che concorrono nell'insieme alla perfetta e compiuta realizzazione dell'opera o della parte di essa a cui si riferisce il prezzo, in conformità a tutte le prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel progetto, nel capitolato speciale d'appalto e/o comunque ascrivibili, per effetto di leggi e regolamenti, all'opera realizzata, che dovrà essere eseguita in base alle migliori e più moderne tecnologie di settore, ad esclusione soltanto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA.

Oltre a quanto sopra indicato e a quanto specificato in altri articoli del contratto e del capitolato speciale, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue.

- Le spese di bollo e registrazione per la stipulazione del contratto.
- Le spese di bollo relative alla contabilità. In particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo necessità.
- Assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità ri-

sarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati.

- Dotare il DCA e i CCA di telefono cellulare, per le comunicazioni con il DL e i suoi Assistenti.
- Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere all'impianto in cantiere di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, dotati di recapito telefonico fisso e fax; ovvero reperire e rendere disponibili locali esistenti in prossimità del cantiere.
- Predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del Consorzio, della Regione Emilia-Romagna e dell'Appaltatore e quant'altro indicato dal DL.
- Provvedere all'installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
- Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere alla costituzione in cantiere di vie transito e di aree di deposito e di sosta, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
- Dotare il cantiere, se necessario, degli allacciamenti di acqua ed energia elettrica, stipulando i relativi contratti di utenza con le competenti aziende erogatrici.
- Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare attenzione ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e quant'altro di riguardo.

- Provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modificature e alle casserature di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto.
- Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti planoaltimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori.
- Provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il DL ritenga opportuno effettuare in sito o presso laboratori abilitati e riconosciuti.
- Ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d'impiego, comunque all'interno del cantiere e secondo le indicazioni del DL, tutti i materiali e i manufatti necessari per l'esecuzione delle opere d'appalto.
- Spostare secondo necessità ed accatastare o disporre temporaneamente in altra zona del cantiere i materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, per il loro eventuale reimpiego o per il successivo allontanamento dal cantiere.
- Eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facendosi carico dei relativi obblighi e costi, con particolare riguardo alla gestione ambientale dei rifiuti speciali, come indicato in apposito successivo articolo.
- Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, eseguire fotografie digitali

delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori.

- Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere alla realizzazione di opere provvisoriale necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto, assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.
- Se ed in quanto ritenuto necessario od opportuno dal DL, provvedere a tutti gli interventi provvisoriale, alle eventuali istruttorie di autorizzazione e al pagamento delle eventuali spese: per l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private necessarie per le installazioni di cantiere; per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.
- Provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoriale, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

**Art. 28. - Materiali di risulta - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti**

Ai materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, non si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 36 del Capitolato generale D.M. 145/200, in quanto i beni su cui si interviene sono di proprietà del Consorzio e non sono cedibili dietro compenso all'Appaltatore.

L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve eseguire i lavori salvaguardando l'integrità dell'ambiente ed agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale, con particolare riguardo al Testo Unico D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e, in tema di terre e rocce da scavo, agli artt. 184-bis e 185 del citato D.Lgs. 152/2006, al Regolamento D.M. Ambiente 161/2012, nonché all'art. 41-bis del D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013. L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve adottare misure precauzionali idonee ad evitare danni ambientali di qualunque genere, nonché evitare l'inquinamento dei terreni, delle falde sotterranee e delle acque superficiali, e segnalare tempestivamente al DL il ritrovamento, nel corso dei lavori, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.

Per gestione ambientale dei rifiuti si intendono tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 152/2006 - ivi compresi i relativi oneri che sono a carico dell'Appaltatore e che si intendono compresi nel prezzo d'appalto - quali, a titolo indicativo e non esaustivo e se del caso, la caratterizzazione e selezione dei rifiuti, la compilazione dei formulari, il trasporto e conferimento dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento presso Ditte autorizzate a trattarli e recuperarli o smaltirli.

I materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti possono essere destinati in tutto o in parte al riutilizzo per previsioni contrattuali o a giudizio del DL, eventualmente anche a seguito di opportuna selezione, solo qualora non si tratti di "rifiuti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e se ciò sia consentito dalla sopra richiamata normativa di settore.

Le terre da scavo sono riutilizzabili ai sensi degli artt. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006, del Regolamento D.M. Ambiente 161/2012, nonché dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013.

In particolare:

- per i lavori soggetti a VIA (Valutazione Integrata Ambientale) o ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), e per quantitativi superiori a mc 6.000, si applicano l'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e il D.M. 161/2012, ai quali si rimanda; in tale circostanza, spetta all'Appaltatore l'attuazione del "Piano di utilizzo" elaborato dal Consorzio;
- per i lavori non soggetti a VIA o ad AIA, e in ogni caso per quantitativi inferiori a mc 6.000, si applicano l'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 41-bis del D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013, ai quali si rimanda; in tale circostanza, spetta all'Appaltatore la produzione dell'autocertificazione di cui al citato art. 41-bis alla competente sede territoriale dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nonché la conferma alla medesima Agenzia che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate;
- per i lavori non soggetti a VIA o ad AIA, per le terre scavate nel corso di attività di costruzione e riutilizzate nello stesso sito di produzione, si applica l'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 183 del D.lgs. 152/2006, si definisce "produttore di rifiuti" il soggetto la cui attività produce rifiuti (c.d. produttore materiale) e congiuntamente il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (c.d. produttore iniziale).

La nuova definizione comporta che, per quanto di rispettiva competenza, co-obbligati agli adempimenti di corretta gestione dei rifiuti - entrambi in qualità di produttori - siano il committente (il Consorzio) e colui che materialmente produce i rifiuti (l'effettivo esecutore delle attività che producono rifiuti, ossia l'Appaltatore od un suo Subcontraente).

Sussiste pertanto in capo al Consorzio l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione dei

rifiuti che derivano dalla prestazione affidata a terzi esecutori.

In particolare, ci si riferisce a qualsiasi prestazione affidata a terzi che possa comportare la produzione di rifiuti, ossia lavori, forniture comprensive di installazione o posa e servizi di carattere esecutivo, ad esclusione delle mere forniture di beni e dei servizi di natura intellettuale.

Di conseguenza, il Consorzio ha il diritto/dovere di ottenere dall'Appaltatore o dal Subcontraente tutta la documentazione idonea a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'esecutore del contratto, compresi i nominativi e le autorizzazioni degli ulteriori soggetti ai quali lo stesso farà ricorso (trasportatori e destinatari), con potere di controllo anche materiale e di intervento in caso di irregolarità.

Sono pertanto state definite le seguenti azioni con le quali concretizzare il controllo da parte del Consorzio.

All'inizio delle attività e comunque prima dell'allontanamento dei rifiuti dal luogo di produzione, il DL o per esso il DO condurrà un audit con l'Impresa esecutrice, illustrandole le caratteristiche della prestazione da svolgere in rapporto alla possibile produzione di rifiuti, e rammentandole i suoi obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di rifiuti e dalla relativa presente clausola contrattuale.

In corso d'opera, qualora vengano prodotti rifiuti, il DL o per esso il DO:

- si assicurerà in cantiere che l'Impresa esecutrice separi ed accatasti o raggruppi provvisoriamente i rifiuti prodotti in base alla loro tipologia (codice CER) e che quindi li destini al recupero o allo smaltimento, ai sensi delle norme vigenti in materia;
- annoterà alla partenza dei rifiuti i numeri identificativi dei formulari utilizzati dall'Impresa esecutrice.

In corso d'opera, qualora vengano prodotti rifiuti, entro 3 mesi dal loro conferimento

in discarica l'Impresa esecutrice dovrà consegnare al DL o per esso al DO le copie (fotocopie o copie digitalizzate) delle quarte copie dei formulari utilizzati, dalle quali si potrà ricavare quali e quanti rifiuti sono effettivamente giunti a destino. Il DL o per esso il DO tratterà le copie dei formulari e le trasmetterà alla Sezione Adempimenti Ambientali del Consorzio.

Al fine di poter collegare i formulari rifiuti alla specifica prestazione affidata dal Consorzio, l'Impresa esecutrice dovrà indicare nei formulari, nello spazio "annotazioni", che committente è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il codice CIG identificativo del contratto.

Ricevuta la prima copia di formulario riferito ad un contratto, la Sezione Adempimenti Ambientali effettuerà le opportune verifiche e ne comunicherà gli esiti al DL o per esso al DO. Ai fini di tali verifiche, qualora ritenuto opportuno dalla Sezione Adempimenti Ambientali, potrà essere richiesta all'Impresa esecutrice ogni ulteriore documentazione utile al fine di adempiere ai compiti di vigilanza del Consorzio.

## **Art. 29. - Determinazione dei corrispettivi**

### ***29.1 Determinazione del corrispettivo per lavori a misura***

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, il cui corrispettivo è determinato a misura, sono puntualmente definiti, descritti e quantificati nel Computo metrico estimativo, nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali, ai quali si rimanda, oltre ai lavori, maggiori o minori per quantità o diversi per qualità, che il DL potrà disporre in variante durante il corso del contratto, nei limiti e secondo le modalità fissate dal contratto.

Ai fini della determinazione del corrispettivo, i lavori a misura vengono registrati in contabilità in base alle quantità di lavori e/o forniture e/o prestazioni effettivamente eseguiti, come rilevate in contraddittorio, anche per partite provvisorie in acconto. Le

quantità sono determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, secondo quanto previsto in proposito dal capitolato speciale d'appalto.

### ***29.2 Oneri per la sicurezza***

Le somme spettanti all'Appaltatore per la sicurezza sono progressivamente accreditate congiuntamente ai pagamenti per i lavori eseguiti, in base alle misure di prevenzione effettivamente adottate e registrate dal CSE su apposito libretto, ai prezzi di cui alla stima analitica che fa parte del PSC.

Qualora venga adottata una misura di prevenzione in tutto o in parte diversa da quelle previste nel PSC, per la quale non sia presente in stima il relativo prezzo, il CSE ne stabilisce il nuovo prezzo, integrando la stima originaria.

In relazione ai subappalti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati. Alla liquidazione di detti oneri provvede direttamente il Consorzio, congiuntamente alla liquidazione dei lavori eseguiti dai Subcontraenti autorizzati.

### ***29.3 Eventuali interventi extracontrattuali in economia***

Possono essere affidati all'Appaltatore, eseguiti in economia e compensati a consuntivo eventuali lavori, forniture, trasporti e noli di attrezzature e mezzi d'opera non previsti in contratto, e pertanto costituenti varianti, che dovessero risultare necessari od opportuni per risolvere aspetti di dettaglio, di carattere estemporaneo, di limitato impegno tecnico e modesta rilevanza economica, per i quali il contratto non preveda i relativi prezzi, né per i quali si addivenga, in ragione della scarsa incidenza dell'intervento sul contratto, alla formazione di nuovi prezzi.

Se riconducibili alle modifiche in corso d'opera aventi ad oggetto interventi di dettaglio contenuti nel 5% dell'importo di contratto, le somme necessarie per l'esecuzione di tali

interventi devono essere reperite in contratto, grazie a minori spese disposte dal DL. Se riconducibili ad altre fattispecie di modifiche in corso d'opera, detti lavori possono comportare maggiori spese rispetto all'importo di contratto, ma in tal caso previa approvazione di apposita perizia suppletiva e conseguente stipulazione con l'Appaltatore di un atto aggiuntivo.

Gli interventi in economia, ai sensi degli artt. 187, 179, comma 1, primo periodo, e 192 del D.P.R. 207/2010, e considerato che tra i prezzi di contratto non sono presenti prezzi per la sola fornitura di materiali, sono compensati secondo i seguenti criteri e modalità.

Le forniture di materiali, prefabbricati e componenti vengono compensate in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezzario della CCIAA di Ferrara, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'Appaltatore in misura del 23%. Ai prezzi così calcolati va applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni di manodopera comune, qualificata e specializzata, così come i trasporti e i noli di attrezzature e mezzi, vengono compensati sulla base delle tariffe nette in vigore al momento dell'esecuzione, desunte dal prezzario della CCIAA di Ferrara. A dette tariffe si applica una maggiorazione per spese generali e dell'utile d'Appaltatore in misura del 23%, e in tal caso il ribasso si applica soltanto alle spese generali e all'utile d'Appaltatore.

Qualora il prezzario della CCIAA di Ferrara non riporti i prezzi e le tariffe di quanto occorre, i prezzi netti, cui applicare maggiorazioni e ribasso come sopra descritto, si desumono dal mercato.

Le prestazioni professionali che l'Appaltatore fornisce per l'esecuzione degli interventi in economia sono considerate compensate nell'ambito delle spese generali.

I compensi per tali lavori vengono corrisposti alle scadenze fissate per il pagamento

dei lavori di contratto, in base al periodo in cui sono stati eseguiti, previa la loro registrazione contabile su apposite liste settimanali delle somministrazioni, compilate ai sensi degli artt. 187 e 192 del D.P.R. 207/2010, anche distinte in liste della manodopera, liste dei noli di attrezzature e mezzi d'opera e liste delle provviste di materiali, e nel cui contesto va evidenziato come si sono determinati i prezzi e le tariffe applicati. La ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori prevista per i pagamenti in acconto si applica anche agli interventi in economia.

### **Art. 30. - Penalità pecuniarie**

In materia di penali, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 145 e 159, comma 14, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In relazione al termine di ultimazione dei lavori, è stabilita per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo di contratto.

Le suddette previsioni sanzionatorie non sono in ogni caso limitative della facoltà del Consorzio di proporre eccezione di inadempimento, da intendere come integra e non soggetta a limitazioni.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre detto limite, il RUP promuove la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 145, comma 6, del D.P.R. 207/2010, le penali vengono applicate dal RUP in sede di stato finale, anche qualora l'Appaltatore respinga in tutto o in parte l'addebito delle responsabilità ad esso imputate, ferma restando la sua facoltà di richiedere la disapplicazione delle penali ai sensi dell'art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Sulla disapplicazione delle penali decide il competente Organo amministrativo del Consorzio, sentito il RUP e il DL, ai sensi dell'art. 145, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

### **Art. 31. - Anticipazione - Pagamenti**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ossia pari ad € ..... al netto di IVA. Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta dell'Appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, e a condizione che l'Appaltatore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo forfetario commisurate allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione dei pagamenti in acconto, e comunque entro il primo anno contabile decorrente dalla data di consegna ed inizio dei lavori risultante dal relativo verbale emesso dal DL. Qualora non sia oggettivamente possibile completare entro l'anno contabile la compensazione per intero dell'anticipazione (ad es.: nell'eventualità di ritardo nell'avanzamento dei lavori dovuto a sospensioni o a responsabilità dell'Appaltatore), la compensazione per intero verrà completata non appena possibile, anche in unica soluzione e per l'intero importo dell'acconto ove quest'ultimo sia sufficientemente capiente, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo al primo anno contabile.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sui pagamenti in acconto verrà applicata la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, calcolata sull'importo dei lavori eseguiti, che verrà liquidata all'atto del saldo.

Il corrispettivo dell'Appaltatore gli verrà corrisposto in n. 4 soluzioni, come segue:

- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, primo acconto in corso d'opera (1° SAL) quando il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto almeno il 33% dell'importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale, previa acquisizione del DURC on-line e del nulla-osta di Agenzia delle Entrate – Riscossione riferiti all'Appaltatore e agli eventuali Subcontraenti autorizzati;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, secondo acconto in corso d'opera (2° SAL) quando il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto almeno il 66% dell'importo di contratto, per lavori eseguiti e contabilizzati nel SAL predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale, previa acquisizione del DURC on-line e del nulla-osta di Agenzia delle Entrate – Riscossione riferiti all'Appaltatore e agli eventuali Subcontraenti autorizzati;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, terzo ed ultimo acconto all'ultimazione dei lavori, per l'importo residuo dei lavori come eseguiti e contabilizzati nello stato finale predisposto dal DL, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale, previa acquisizione del DURC on-line e del nulla-osta di Agenzia delle Entrate – Riscossione riferiti all'Appaltatore e agli eventuali Subcontraenti autorizzati;
- entro 30 giorni dall'emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, all'emissione da parte del

DL del certificato di regolare esecuzione, che terrà conto, tra l'altro, della liquidabilità del credito dell'Appaltatore in relazione al DURC on-line e del nulla-osta di Agenzia delle Entrate – Riscossione riferiti all'Appaltatore e agli eventuali Subcontraenti autorizzati, dell'applicazione di eventuali penali per ritardi e dell'Avviso ai creditori.

In relazione al primo e secondo acconto in corso d'opera, i lavori potranno essere registrati sui libretti delle misure, sul SAL e sul registro di contabilità in partita provvisoria. In tal caso, la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi verranno registrati in via definitiva, sui medesimi documenti contabili, in sede di stato finale.

Come detto, se del caso e se così stabilito a insindacabile giudizio del RUP, al saldo saranno applicate le penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste dal contratto.

Come sopra precisato, il Consorzio liquiderà direttamente ai Subcontraenti le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, e alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda. A tal fine, all'atto della predisposizione del SAL e/o dello Stato finale da parte del DL, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al lordo della ritenuta dello 0,5%. Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al lordo delle

ritenute dello 0,5%. Sui pagamenti nei confronti dei Subcontraenti autorizzati potranno altresì essere trattenute, per conto dell'Appaltatore e dietro sua specifica richiesta, le ritenute a garanzia dell'Appaltatore previste in subcontratto. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente contratto.

In caso di irregolarità contributiva a carico dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, come da risultanze dei rispettivi DURC on-line, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC on-line, verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore dell'Appaltatore e, se del caso,

dei Subcontraenti , il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti. Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza. I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Qualora si debbano corrispondere all'Appaltatore interessi moratori per ritardati pagamenti, questi verranno liquidati con apposita annotazione del RUP sul certificato di pagamento, accompagnata dal calcolo degli interessi medesimi.

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

**Art. 32. - CUP e CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La perizia suppletiva dei lavori in oggetto fa parte del progetto di investimento denominato "Progetto per la sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio - 1° stralcio - Realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali", registrato presso il DIPE con il seguente codice CUP: .....

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell'AVCP con il seguente codice CIG: .....

L'Appaltatore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subcontraenti.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Si allega, a tal fine, l'apposito "Modulo tracciabilità", costituente parte integrante del contratto ed in cui compaiono, tra l'altro, gli estremi del conto corrente dedicato sul quale l'Appaltatore chiede che gli vengano accreditati i bonifici relativi al presente contratto.

Resta inteso che, al fine dei pagamenti diretti ai Subcontraenti autorizzati, andranno prodotti al Consorzio altrettanti rispettivi moduli, da parte degli stessi Subcontraenti, per tramite dell'Appaltatore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, cambiare il conto corrente dedicato sul quale incassare le somme corrisposte dal Consorzio. In tal caso, gli interessati dovranno compilare e trasmettere un nuovo "Modulo tracciabilità".

### **Art. 33. - Conto finale - Relazioni del DL e del RUP**

In materia di stato finale dei lavori e relazioni finali del DL e del RUP, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il DL predisporre ed emette lo stato finale dei lavori, con le stesse modalità previste per i SAL, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione, coincidente con la data di maturazione del credito.

Nello stato finale vengono registrati tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore fino alla data del certificato di ultimazione (del certificato di completa ultimazione, qualora il DL abbia dapprima emesso il certificato di sostanziale ultimazione dei lavori).

Contestualmente, ai sensi dell'art. 200, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il DL redige la sua relazione di accompagnamento allo stato finale, alla quale allega i documenti contabili previsti dal medesimo art. 200, comma 2.

Nella sua relazione finale, il DL indica se l'Appaltatore ha ultimato i lavori entro il termine contrattuale previsto, ovvero l'entità del ritardo, per l'eventuale applicazione delle previste penali pecuniarie da parte del RUP.

Nell'occasione, il DL provvede altresì affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.

Non appena predisposti lo stato finale, la relazione e la documentazione contabile, il DL li sottopone al RUP per le valutazioni a costui spettanti.

Ai sensi dell'art. 201, comma 1, del D.P.R. 207/2010, entro i 15 giorni successivi, il RUP esamina i documenti ricevuti, effettua i riscontri che ritiene opportuni, vista lo stato finale e la relazione del DL ed invita l'Appaltatore a prenderne visione, a verificarne i contenuti e a sottoscrivere lo stato finale entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore può avanzare e/o confermare riserve sullo stato finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 201, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva lo stato finale nel termine sopra indicato, o lo

sottoscriva non avanzando o non confermando riserve nei modi previsti, lo stato finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 207/2010, una volta firmato lo stato finale dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra indicato, il RUP, entro i successivi 15 giorni, redige una sua relazione finale riservata, alla quale allega i documenti previsti dal medesimo art. 202, nonché da quelli previsti dal successivo art. 217, mettendo il tutto a disposizione del DL ai fini del collaudo.

Nella sua relazione finale, il RUP indica se sono state o meno applicate penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori.

Se del caso, nella sua relazione finale il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell'Appaltatore non già precedentemente risolte mediante transazione o accordo bonario.

In ogni caso, nella sua relazione finale il RUP dà altresì conto:

- degli esiti delle verifiche della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, come da rispettivi DURC on-line;
- degli esiti dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, presso l'Albo del Comune ove hanno avuto luogo i lavori.

#### **Art. 34. - Collaudo - Certificato di regolare esecuzione**

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e il Titolo X del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ferme restando le modalità di esecuzione del collaudo previste dal sopra citato Titolo X, con particolare riguardo agli artt. 229, 234 e 235, da intendersi applicabili in quanto utili e compatibili con il caso di specie, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal DL entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

### **Art. 35. - Contestazioni**

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il DL o l'Appaltatore ne danno comunicazione al RUP, il quale convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

### **Art. 36. - Riserve e reclami dell'Appaltatore**

In materia di riserve e reclami dell'Appaltatore opponibili dalla consegna dei lavori fino certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non hanno effetto sul contratto.

### **Art. 37. - Transazione - Accordo bonario**

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

### **Art. 38. - Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali**

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

**Art. 39. - Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, transazione, accordo bonario e controversie giudiziali**

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito della transazione, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito giudiziale, l'Appaltatore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal DL, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

**Art. 40. - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio**

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

**Art. 41. - Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore**

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2006 e l'art. 146 del D.P.R. 207/2010, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rinnovo dell'attestazione SOA o il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- il grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili alla stessa, manifestatosi con l'interruzione delle attività in cantiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi, a seguito della messa in mora dell'Appaltatore;
- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili alla stessa, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- l'affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Appaltatore sia un'Impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

#### **Art. 42. - Allegati al contratto**

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di lavori pub-

blici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante. Come sopra stabilito, è pure parte integrante del contratto il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore, che lo stesso si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori e che verrà conservato agli atti del Consorzio. Visto anche l'art. 137 del D.P.R. 207/2010, sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- cronoprogramma dei lavori elaborato dal Consorzio;
- programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore;
- disegni, computi metrici ed ulteriori elaborati di progetto;
- PSC predisposto dal Consorzio e POS dell'Appaltatore;
- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto;
- polizza assicurativa a garanzia dell'opera e per RCT/O;
- "Modulo tracciabilità";
- comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 187/1991 sulla composizione societaria dell'Appaltatore;
- mandato conferito al DCA Direttore di cantiere dell'Appaltatore.

Materialmente qui uniti:

- A. capitolato speciale d'appalto;
- B. computo metrico estimativo;
- C. offerta dell'Appaltatore.

#### **Art. 43. - Forma del contratto**

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l'apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese dell'Appaltatore.

\* \* \* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

**Dott. Franco Dalle Vacche**

per l'Appaltatore

il .....

.....

\* \* \* \* \*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt. ....

per l'Appaltatore

il .....

.....